



**CIRCOLARE INTERPRETATIVA E ATTUATIVA DEL
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
*TRIENNIO 2008-2010***

*approvata dall'Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
con delibera del 7 giugno 2008*

PREAMBOLO

- 1)** La presente circolare fa espresso riferimento al "regolamento per la formazione professionale continua" approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate.
- 2)** L'Unione Lombarda si riserva di integrare o modificare periodicamente la presente circolare alla luce della applicazione pratica della stessa e delle eventuali modifiche ed integrazioni del regolamento del CNF.

ARTICOLO 1

OBBLIGO FORMATIVO

- A)** Sono soggetti all'obbligo della formazione continua tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati, ivi compresi gli avvocati iscritti nei relativi elenchi speciali, e al registro dei praticanti abilitati.
- B)** L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo o al registro dei praticanti abilitati al patrocinio, e cioè a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale.

C) Per i praticanti legali, l'obbligo di formazione continua sorge al momento del conseguimento dell'abilitazione al patrocinio.

D) In caso di iscrizione all'albo degli Avvocati si terrà conto della formazione effettuata quale praticante abilitato.

L'anno formativo coincide con quello solare e il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale (decorrente dal 1 gennaio successivo all'iscrizione all'Albo o al Registro dei praticanti abilitati, tuttavia i crediti eventualmente maturati nel corso dell'anno di iscrizione potranno essere imputati al periodo di cui sopra).

ARTICOLO 2

ESONERI

Sono esonerati dagli obblighi formativi i docenti universitari e i ricercatori con incarico di insegnamento in materie giuridiche, restando fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale.

In considerazione dell'attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, delegato al CNF e alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense esonerano l'iscritto, per il periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta adeguatamente motivata da parte dell'interessato, potrà disporre l'esenzione totale e/o parziale dallo svolgimento dell'attività formativa nel caso di:

- a)** gravidanza, salvo patologie documentate, fino a 2 (due) mesi anteriori al parto e maternità fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi;
- b)** adempimento dei doveri collegati alla paternità in presenza di figli minori fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi se in presenza di comprovata impossibilità dell'altro coniuge;
- c)** grave malattia e/o infortunio e particolari condizioni personali fino al termine dello stato di impossibilità;
- d)** interruzione dell'attività professionale per un periodo superiore ai sei mesi;
- e)** iscrizione all'albo per un periodo compreso tra i 40 ed i 45 anni l'esonero verrà concesso previa valutazione delle motivazioni addotte, mentre per coloro che sono iscritti da oltre 45 anni l'esonero potrà essere concesso sulla base della mera anzianità di iscrizione.

ARTICOLO 3

CREDITI FORMATIVI

La formazione viene riconosciuta attraverso il sistema dei crediti.

Per il triennio 2008 - 2010 la formazione si intende completata a condizione che vengano conseguiti:

- 1)** per gli iscritti entro il 31 dicembre 2007 almeno 50 crediti formativi (non meno di 9 il primo anno, di 12 il secondo e di 18 il terzo) dei quali almeno 6 crediti da acquisirsi nelle tre materie obbligatorie;
- 2)** per gli iscritti entro il 31 dicembre 2008 almeno 41 crediti formativi (non meno di 12 il primo anno e di 18 il secondo) dei quali almeno 6 crediti nelle materie obbligatorie;
- 3)** per gli iscritti entro il 31 dicembre 2009 almeno 29 crediti formativi dei quali almeno 6 crediti nelle materie obbligatorie.

ARTICOLO 4

EVENTI FORMATIVI

Attribuisce credito la partecipazione effettiva, anche con modalità telematica, adeguatamente documentata, ai seguenti eventi se preventivamente accreditati dal Consiglio dell'Ordine o dal CNF:

- 1)** Corsi di aggiornamento e master;
- 2)** Partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde;
- 3)** Commissioni di studio o gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal CNF, dalla Cassa Nazionale Forense, dal CSM (anche in sedi decentrate), dai Consigli dell'Ordine e dalle Fondazioni degli Ordini (la partecipazione a tali commissioni o gruppi di lavoro dovrà risultare da un verbale che, oltre all'oggetto dei lavori e ad una sintesi del suo svolgimento, riporti l'ora di apertura e di chiusura dei lavori, la durata della partecipazione agli stessi di ogni partecipante).

La partecipazione ai suddetti eventi formativi anche se si svolgano su più giornate attribuisce n. 1 credito all'ora col limite max di 24 crediti.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi di durata fino all'intera giornata dovranno essere frequentati in misura pari alla loro durata, con un margine di tolleranza di 15 minuti.

Per gli eventi della durata superiore a 1 giorno, ma inferiore a 24 ore, verranno attribuiti crediti in misura proporzionale alla effettiva presenza salvo che si tratti di eventi considerati inscindibili dall'Ente accreditante.

Le Scuole e i Corsi di Formazione con una durata complessiva superiore a 24 ore dovranno essere frequentati in misura non inferiore al 75%.

Nel caso in cui gli eventi siano frequentati in misura inferiore a quanto sopra specificato, la partecipazione parziale agli stessi non sarà considerata idonea al riconoscimento di crediti formativi.

ARTICOLO 5

ATTIVITA' FORMATIVE

<i>Attività formative</i>	<i>Crediti attribuiti</i>	<i>Limiti massimi annuali</i>
Relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui all'articolo 4, accreditati dagli Ordini Forensi o dal CNF	1 ora = 2 crediti	max 12
Relazioni o lezioni nelle scuole di specializzazione per le professioni legali o nelle scuole forensi	1 ora =2 crediti	max 12
Pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati su argomenti giuridici		max 12
Docenze in Istituti universitari o Enti equiparati in materia giuridica	1 ora di lezione = 2 crediti	max24
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame		max24

ARTICOLO 6

ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI

Gli eventi formativi vengono accreditati secondo la seguente classificazione:

A) Formazione obbligatoria: deontologia, ordinamento professionale e previdenziale;

B) Formazione di base: formazione giuridica di carattere generale nelle tre aree del diritto civile, penale e amministrativo;

C) Formazione accessoria: materie non strettamente giuridiche (es. lingua straniera lessico giuridico, marketing e organizzazione dello studio legale).

Gli organizzatori degli eventi formativi accreditandi al momento del deposito presso il Consiglio dell'Ordine della richiesta di accreditamento dell'evento – da presentarsi con la modulistica predisposta – devono indicare la tipologia e i destinatari a cui è rivolta in via principale l'iniziativa formativa, devono anche trasmettere o depositare il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato, affinché il Consiglio possa procedere alla pubblicazione dello stesso nell'area apposita del proprio sito internet.

I soggetti organizzatori di eventi formativi sono invitati a presentare le richieste di accreditamento con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'evento, tenuto conto del termine di 15 giorni assegnato al Consiglio per la propria pronuncia, termine che ricomincia a decorrere dalla presentazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa che il Consiglio e/o il Comitato Scientifico eventualmente richieda.

Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo il Consiglio e/o il Comitato Scientifico, a ciò delegato dal Consiglio, si riserva di richiedere agli organizzatori - prima della concessione dell'accREDITAMENTO - ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

All'atto dell'accREDITAMENTO, il Consiglio dell'Ordine, previo parere del Comitato Scientifico – se esistente – assegna il numero di crediti formativi attribuibili e, fermo restando il criterio di massima di un credito per ogni ora di formazione col limite max di 24 crediti, è riservata ai Consigli dell'Ordine la facoltà di riconoscere un numero di crediti minore in ragione di specifiche e/o motivate esigenze e di indicare l'eventuale inscindibilità dell'evento.

L'accREDITAMENTO concesso dal Consiglio dell'Ordine vale esclusivamente per il singolo evento formativo; nel caso di ripetizione dello stesso evento dovrà essere solo comunicata la ripetizione dello stesso.

Ai fini dell'accREDITAMENTO gli eventi formativi non potranno avere durata complessiva inferiore a:

1) 2 ore per la formazione obbligatoria ed accessoria;

2) 3 ore per la formazione di base.

Affinché i singoli eventi formativi attribuiscano crediti è necessario ottenere il preventivo accREDITAMENTO dal CNF o dal Consiglio dell'Ordine del luogo ove il singolo evento si svolge.

L'eventuale riconoscimento del patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine non costituisce riconoscimento di credito formativo.

Nel caso in cui gli eventi non siano stati preventivamente accreditati, si precisa che, anche in presenza di richiesta di riconoscimento da parte del singolo interessato, gli stessi non attribuiranno alcun credito formativo.

ARTICOLO 7

EVENTI ORGANIZZATI DA STUDI LEGALI

All'atto dell'accREDITamento di eventi formativi organizzati dai singoli studi professionali il Consiglio dell'Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa e competenza dei soggetti formatori, anche i requisiti della adeguata apertura dell'evento alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione.

Gli eventi dovranno essere pubblicizzati anche a cura degli stessi studi professionali e aperti a tutti gli iscritti e garantire la possibilità di partecipazione ad almeno 30 professionisti oltre i componenti dello studio.

Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tale attività formativa e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di proprio personale o di propri delegati. Fermo restando il criterio di massima di un credito per ogni ora di formazione col limite max di 24 crediti, è riservata ai Consigli dell'Ordine la facoltà di riconoscere un numero minore di crediti in ragione di specifiche e/o motivate esigenze.

ARTICOLO 8

EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI DA ALTRI

Per gli eventi formativi accreditati da altri Consigli dell'Ordine o dal CNF che l'iscritto abbia frequentato e per i quali intenda richiedere al proprio Ordine il riconoscimento dei relativi crediti formativi è onere dell'iscritto consegnare tempestivamente allo stesso l'attestato scritto di partecipazione rilasciato dal soggetto organizzatore dell'evento con l'indicazione dei relativi crediti attribuiti.

L'iscritto ha l'obbligo di conservare – per un periodo di 5 anni dalla scadenza del triennio di valutazione – tutta la documentazione inerente la propria partecipazione ad eventi formativi o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DEI TERZI ORGANIZZATORI

Gli organizzatori di eventi formativi accreditati dovranno utilizzare sistemi di rilevamento delle presenze il cui corretto utilizzo potrà essere verificato attraverso personale dell'Ordine.

Sono tenuti a registrare l'ora di entrata e di uscita dei singoli partecipanti e in caso di momentaneo allontanamento del partecipante dovrà essere registrata l'ora di ogni uscita e della successiva entrata.

Entro 10 giorni dalla conclusione dell'evento, l'ente organizzatore è tenuto a trasmettere all'Ordine accreditante il file con le presenze e il tabulato con le relative sottoscrizioni dei partecipanti, (nelle modalità previste dal singolo ordine).

L'ente organizzatore rilascerà ai partecipanti un attestato di partecipazione, secondo lo standard stabilito dal Consiglio dell'Ordine, che contenga il titolo dell'evento, la materia trattata, il nome dei relatori, il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento nonché l'Ordine accreditante, l'ente organizzatore, e il numero di crediti assegnati.

L'Ordine potrà richiedere un rimborso per le spese di organizzazione a carico degli enti che richiedono l'accreditamento di eventi a pagamento.

ARTICOLO 10

VERIFICA OBBLIGO FORMATIVO

La verifica sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo verrà eseguita dal Consiglio dell'Ordine nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei.

Ai fini del suddetto controllo il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere in ogni momento all'iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa.

Ove i chiarimenti non siano forniti e l'eventuale documentazione integrativa non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce i crediti formativi per gli eventi e le attività che non ritenga adeguati o sufficientemente documentati.

UNIONE LOMBARDA
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo, costituisce grave illecito l'infedele indicazione di dati forniti e la mancata consegna della relativa documentazione.

* * * *

Il presente regolamento entrerà in vigore l'1 luglio 2008.